

**Corte di Giustizia  
(Dicembre 2011-Febbraio 2012)**

**[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), Sentenza 21 dicembre 2011, Causa C-27/09, Repubblica francese c. People's Mohahedin Organization of Iran](#)  
Impugnazione di sentenza del tribunale di Primo Grado**

La Corte di Giustizia respinge il ricorso della Francia diretto ad ottenere l'annullamento della sentenza (causa T-248/08 PMOI c. Consiglio) con cui il Tribunale di Primo Grado aveva annullato la decisione del Consiglio 2008/583/CE nella parte in cui includeva il nominativo della PMOI nella lista dei soggetti destinatari della misura antiterrorismo del congelamento di fondi e capitali prevista dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Grande Sezione della Corte ritiene, infatti, che il Tribunale non abbia commesso un errore di diritto nel ravvisare una lesione del diritto di difesa della ricorrente, stante la fondamentale differenza fra le decisioni iniziali di congelamento di capitali – che non richiedono una previa comunicazione ai destinatari, dovendo beneficiare di un essenziale effetto sorpresa – e le decisioni successive, che si limitano a confermare il mantenimento dei nominativi nella lista già precedentemente formulata. Poiché queste ultime non poggiano più la propria efficacia sull'effetto sorpresa, la loro adozione deve essere circondata da ben maggiori garanzie, al fine di garantire in modo pieno il diritto di difesa degli interessati.

(Marilena Gennusa)

**[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 21 dicembre 2011, Cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S. c. Secretary of State for the Home Department \(C-411/10\); M.E. e al. C. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform \(C-493/10\)](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

Le due cause hanno ad oggetto l'esercizio del diritto di asilo all'interno dell'Unione Europea. Nella prima causa C-411/10 N.S., cittadino afgano, è giunto nel Regno Unito transitando per la Grecia, ove è stato oggetto di una misura di arresto nel 2008. Le autorità greche dopo averlo liberato gli hanno ingiunto di lasciare il territorio greco entro il termine di 30 giorni. In Grecia N.S. non ha presentato domanda di asilo. Secondo le sue dichiarazioni, mentre cercava di lasciare la Grecia è stato arrestato dalla polizia e respinto in Turchia, dove è stato detenuto per due mesi in condizioni penose. Dopo essere evaso dal carcere in cui era detenuto in Turchia N.S. è giunto nel Regno Unito (gennaio del 2009), presentandovi domanda di asilo. A luglio 2009 N.S. è stato informato che sarebbe stato trasferito in Grecia nel mese di agosto, in applicazione del regolamento «Dublino II». Contro la decisione successiva egli ha proposto ricorso con l'argomento che un suo rinvio in Grecia rischiava di ledere i suoi diritti fondamentali.

La seconda causa, C-493/10, concerne cinque persone originarie dell'Afghanistan, dell'Iran e dell'Algeria, le quali durante il transito attraverso il territorio greco erano state arrestate per ingresso illegale, senza chiedere asilo. Una volta espulse dalla Grecia queste persone si sono recate in Irlanda, dove hanno chiesto asilo. Come nel primo caso anche in questo le persone richiedenti asilo hanno indicato di non voler ritornare in Grecia asserendo che in tale paese le procedure e le condizioni per i richiedenti asilo sono inadeguate.

In tali contesti, la Court of Appeal of England and Wales (Regno Unito), da un lato, e la High Court (Irlanda), dall'altro, hanno chiesto alla Corte di giustizia se, tenuto conto della

saturazione del sistema di asilo greco e dei suoi effetti sul trattamento riservato ai richiedenti e sull'esame delle loro domande, le autorità di uno Stato membro tenute ad effettuare il trasferimento dei richiedenti asilo verso la Grecia (Stato responsabile dell'esame della domanda di asilo conformemente al regolamento) debbano prima di tutto controllare se tale Stato rispetti effettivamente i diritti fondamentali. Nell'evenienza che ciò non accada, detti giudici chiedono altresì se dette autorità siano tenute ad accettare la competenza ad esaminare esse medesime la domanda.

A tal proposito la Corte decide che il diritto dell'Unione osta a una presunzione assoluta secondo la quale lo Stato membro che il regolamento designa come competente rispetti i diritti fondamentali dell'Unione europea. Su questo punto i giudici europei affermano che gli Stati membri - ivi compresi gli organi giurisdizionali nazionali - non sono tenuti a trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro designato come competente allorché non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Secondo la Corte, infatti, gli Stati membri hanno a disposizione vari strumenti utili per valutare il rispetto dei diritti fondamentali e i rischi realmente corsi da un richiedente asilo nel caso in cui venga trasferito verso lo Stato competente.

La Corte aggiunge, peraltro, che, ferma restando la facoltà di esaminare essa stessa la domanda, lo Stato membro che deve trasferire il richiedente verso lo Stato competente ai sensi del regolamento, e che si trovi nell'impossibilità di provvedere in tal senso, deve esaminare gli altri parametri enunciati dal regolamento, per verificare se uno dei criteri ulteriori permetta di identificare un altro Stato membro come competente all'esame della domanda di asilo. A tal proposito, lo Stato deve evitare di aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali del richiedente con procedure di determinazione dello Stato membro competente di durata irragionevole. Pertanto quando è necessario, è lo Stato stesso a dover esaminare la domanda.

La causa C-493/10 concerne cinque persone, senza legami reciproci, originarie dell'Afghanistan, dell'Iran e dell'Algeria. Esse sono transitate per il territorio greco e vi sono state arrestate per ingresso illegale, senza chiedere asilo. Si sono successivamente recate in Irlanda, dove hanno chiesto asilo. Nessuna di loro intende ritornare in Grecia asserendo che in tale paese le procedure e le condizioni per i richiedenti asilo sono inadeguate.

(Erik Longo)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 14 febbraio 2012, causa C-204/09, Flachglas Torgau GmbH c. Germania](#)

### **Rinvio pregiudiziale**

La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte federale amministrativa tedesca, che ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare i limiti che gli Stati membri possono porre al diritto di accesso del pubblico alle informazioni ambientali, previsto dalla direttiva 2003/4, che attua la convenzione di Aarhus nel diritto dell'Unione.

Secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri possono fare uso della facoltà di escludere il diritto di accesso nei confronti degli «organismi o (...) istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative». Tuttavia, una volta che il procedimento legislativo si sia concluso con la promulgazione della legge, il ministero che vi ha partecipato non può più avvalersi di questa eccezione al diritto di accesso, poiché il corretto svolgimento di tale procedimento non può più essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazioni ambientali. A sostegno delle sue argomentazioni la Corte evidenzia come i documenti

relativi al procedimento legislativo e, in particolare, le relazioni parlamentari sono generalmente accessibili al pubblico. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di informazioni ambientali sia respinta, allorché la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche e a condizione che la riservatezza sia «prevista dal diritto». Perché questa condizione possa dirsi soddisfatta, per la Corte di giustizia deve esistere una norma nel diritto nazionale dello Stato membro interessato che preveda in via generale che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche integra un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità, e ciò purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione.

(Giulia Tiberi)

**[Corte di giustizia \(Terza Sezione\), sentenza 16 febbraio 2012, causa C-360/10, SABAM c. Netlog NV](#)**

**Rinvio pregiudiziale, Carta dei diritti**

La Corte di giustizia, sulla scia del precedente del caso Scarlet (sentenza 24 novembre 2011, causa C-70/10), conferma che il gestore di un *social network* non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l'utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive. Per la Corte, il giudice nazionale, adottando un'ingiunzione che costringa il prestatore di servizi di hosting a predisporre un simile sistema di filtraggio, non rispetterebbe l'obbligo di garantire un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, dall'altro. Secondo la Corte di giustizia, un simile obbligo di filtraggio non rispetterebbe anzitutto il divieto di imporre a detto gestore un obbligo generale di sorveglianza previsto dalla direttiva sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE) e comporterebbe una grave violazione della libertà di impresa, poiché obbligherebbe il gestore del social network a predisporre un sistema informatico complesso, costoso, permanente e unicamente a sue spese. La Corte ulteriormente evidenzia come un'ingiunzione a introdurre un simile sistema di filtraggio produce effetti che non si limitano al gestore del *social network* perché lede anche i diritti fondamentali dei suoi utenti, ossia il loro diritto alla tutela dei dati personali e la loro libertà di ricevere o di comunicare informazioni, diritti, questi ultimi, protetti dagli articoli 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da un lato, infatti, l'ingiunzione richiederebbe l'identificazione, l'analisi sistematica e l'elaborazione delle informazioni relative ai profili creati sulla rete sociale, tutte informazioni che costituiscono dati personali protetti poiché consentono di identificare gli utenti. Dall'altro, l'ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto illecito ed un contenuto lecito, pertanto un sistema di filtraggio potrebbe condurre al risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito.

(Giulia Tiberi)

**[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), sentenza 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 Marcello Costa e C-77/10 Ugo Cifone](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di cassazione italiana in relazione alla legislazione italiana di riforma del settore del gioco approvata nel 2006 per assicurare l'adeguamento alle regole imposte dal diritto dell'Unione (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248); la Suprema Corte dubita della compatibilità della stessa con le norme dell'Unione in materia di diritto di stabilimento

e libera prestazione dei servizi nella parte in cui prevede che i nuovi punti di vendita delle scommesse devono rispettare una distanza minima rispetto a quelli che avevano ottenuto una concessione a seguito della precedente gara del 1999. Secondo la Corte di giustizia, una disciplina nazionale che imponga una distanza minima da rispettare tra i punti di vendita potrebbe essere giustificato soltanto qualora il suo reale obiettivo non fosse quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. Con riferimento inoltre alle disposizioni italiane che prevedono la decadenza della concessione (e delle garanzie pecuniarie prestate per ottenerla) qualora il titolare della concessione stessa, ovvero l'amministratore di detto titolare, abbia proposto giochi non autorizzati incorrendo in un reato «susceptibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato», la Corte di giustizia dichiara che i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ostano a che vengano applicate sanzioni a persone legate ad un operatore che esercita l'attività di scommesse qualora quest'ultimo fosse stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione. Infine la Corte dichiara che le condizioni e le modalità di una gara, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, e giudica che nel caso della disciplina italiana ciò non è avvenuto e tuttavia affida al al giudice nazionale la verifica di questi elementi.

(Giulia Tiberi)

Forum di Quaderni  
tituzionali